

I sottoprodotti e la normale pratica industriale: una questione spinosa (nota a Cass. n. 16727/2011)

✓ Vincenzo Paone

La massima

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 29 aprile 2011, n. 16727

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

Il commento

La sentenza che si commenta, riguardante un caso in cui si discuteva della qualificazione di residui provenienti dalla **demolizione di manufatti**, esclude perentoriamente che fosse fondata la pretesa dell'indagato di attribuire a detti materiali la qualifica di sottoprodotti anziché di rifiuti. Prima di intrattenerci sulla decisione, vale la pena segnalare che, nell'attuale fase di applicazione della normativa sui rifiuti, una ricorrente **tesi difensiva** è quella di rivendicare, per i materiali trattati, al fine di negare di trovarsi al cospetto di rifiuti, la qualifica per l'appunto di sottoprodotti come, nei decenni trascorsi, si faceva invocando analoghe nozioni come mps, residui produttivi e via discorrendo.

Beninteso, vi sono casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto la fondatezza della tesi, ma il più delle volte si è parlato di sottoprodotti senza neppure dimostrare l'esistenza dei requisiti per l'applicazione della relativa disciplina.

Questo è proprio uno degli snodi centrali della decisione della Cassazione, che merita di essere debitamente sottolineato.

La Corte, infatti, ha evidenziato che quella sui sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime in condizioni di favore, con la conseguenza che **l'onere di dimostrare** l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge **incombe su colui che l'invoca** (1).

Nella fattispecie, nessuna indicazione è stata fornita dall'indagato e quindi, per questa prima ragione, **legata alla distribuzione dell'onere della prova**, è stata disattesa l'obiezione sollevata dall'indagato circa la qualificazione del materiale come rifiuto.

La Cassazione ha poi ribadito che i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto **oggettivamente** destinati all'**abbandono**. Si tratta di conclusione allineata alla uniforme giurisprudenza secondo la quale i materiali da demolizione possono essere considerati quali sottoprodotti **soltanto** se sussistono **tutte le condizioni** previste dall'art. 183, lett. p), D.Lgs. n. 152/2006 (2).

Note:

✓ Magistrato.

(1) Si vedano in tal senso, tra le tante:

- Cass. 17 marzo 2004, Marucci, *Ambiente e sicurezza*, 2005, fasc. 4, 105;
- Cass. 15 giugno 2004, n. 30647, inedita;
- Cass. 29 novembre 2006, Montigiani, *Ambiente e sviluppo*, 2008, 119;
- Cass. 12 giugno 2008, Picchioni, *Ced Cass.*, rv. 241088;
- Cass. 18 giugno 2009, Bastone, *Ced Cass.*, rv. 244784;
- Cass. 3 marzo 2010, n. 15680, inedita.

(2) In questi termini, si veda:

- Cass. 11 febbraio 2010, Uguzzoni, in questa *Rivista*, 2010, 913; in senso analogo,
- Cass. 18 giugno 2009, Milano, 2010, 569;
- Cass. 26 ottobre 2006, Signorini, *Foro it.*, 2008, II, 225;
- Cass. 6 luglio 2007, Orlandi, *Giust. pen.*, 2009, II, 178;
- Cass. 6 novembre 2007, Macculi, *Ragusan*, 2009, fasc. 299, 128;
- Cass. 4 dicembre 2007, Coppa, in questa *Rivista*, 2008, 709;

(segue)

Disciplina dei sottoprodotti

La sentenza ha applicato la normativa sui sottoprodotti **vigente** all'epoca del sequestro, ma per inciso ha osservato che, **anche** alla luce delle disposizioni, introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, i termini della questione non sarebbero mutati in quanto difettava comunque la prova della presenza contestuale dei requisiti richiesti dalla normativa (3).

Come è noto, il concetto di **sottoprodotto** ha visto la successione, dal 2006 ad oggi, di **ben tre diverse definizioni**: non si può, però, ritenere che, con il tempo, il legislatore abbia **affinato** tale nozione eliminando i dubbi e le perplessità della prima ora.

Anzi, nella versione contenuta nel D.Lgs. n. 205/2010 (4) si registra, a nostro avviso, un elemento capace di generare **forti contrasti interpretativi ed applicativi**.

Invero, mentre le prescrizioni concernenti la provenienza, la certezza dell'utilizzo e l'impatto sull'ambiente suscitano problemi di minor spessore (anche perché esiste ormai una consolidata giurisprudenza sul punto), una **regola particolarmente ostica** è quella che stabilisce che «la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

Come è stato messo in risalto in dottrina (5), «Cosa sia la **normale pratica industriale** è, evidentemente, questione tutt'altro che semplice ed univoca, e tuttavia basilare. Il richiamo alla **normale pratica industriale** è infatti essenziale per l'identificazione dei trattamenti ammessi sui residui di produzione senza che essi divengano, in forza di tali trattamenti, rifiuti».

Orbene, a parte gli altri profili problematici di cui oltre si parlerà, la prima osservazione che va fatta è quella per cui l'utilizzo produttivo del sottoprodotto può avvenire soltanto nell'ambito della produzione industriale: infatti, la legge delimita le pratiche ammesse a quelle di natura industriale e, trattandosi di eccezione all'ordinario regime cui sono sottoposti i residui, non è suscettibile d'interpretazioni estensive, salva la verifica, caso per caso, del requisito desumibile dall'art. 2195 cod.civ. e cioè di un'attività organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In questo stesso contesto, ci si è chiesti (6) se si deve considerare normale solo la pratica industriale mediamente in uso in un determinato comparto produttivo, penalizzando di fatto quelle realtà industriali tecnologicamente più avanzate o che occupano settori di nicchia e che presentano cicli o metodi produttivi specifici e/o innovativi.

A nostro avviso, l'interpretazione più razionale è quella per cui per **normale** deve intendersi quella **ordinariamente** in uso **nello stabilimento nel quale il sottoprodotto verrà utilizzato**.

Ma veniamo ora alla questione più spinosa.

Va premesso che l'interpretazione più logica della norma è quella per cui il trattamento non deve essere **ulteriore** rispetto alla normale pratica industriale e non certo rispetto ad eventuali e diverse operazioni di recupero intermedio.

La locuzione così finisce per avere lo stesso significato che nelle precedenti definizioni di sottoprodotto si attribuiva alla nozione di «trasformazioni preliminari» o «trattamenti preventivi».

Vale a dire che, a parte le lavorazioni che integrano - come diremo tra breve - il concetto di normale pratica industriale, non è consentito, in conformità all'orientamento costante del giudice comunitario, effettuare alcun tipo di trattamento modificativo del residuo, finalizzato al suo reimpiego produttivo.

In questa prospettiva, non convince perciò la tesi di chi (7), operando una distinzione (8), all'interno di una (asserita) più ampia nozione di trattamento, tra gli interventi di trasformazione o di recupero completo rispetto a

Note:

(continua nota 2)

- Cass. 15 gennaio 2008, Baruzzi, *Ced Cass.*, rv. 239012;
- Cass. 4 novembre 2008, Maiorana, *Foro it.*, 2009, II, 600;
- Cass. 30 settembre 2008, Castellano, *Ragusan*, 2009, fasc. 305, 145;
- Cass. 13 aprile 2010, Guidetti, *Foro it.*, 2010, II, 421.

(3) La sussistenza delle condizioni previste dalla legge deve essere contestuale e la mancanza anche di una sola di esse fa sì che il residuo rimanga soggetto alle disposizioni sui rifiuti, si veda:

- Cass. 4 novembre 2008, Maiorana, *Foro it.*, 2009, II, 600.

(4) Ad attenuare le responsabilità del legislatore nazionale va però ricordato che l'attuale definizione è sostanzialmente la riproduzione di quella di fonte comunitaria e perciò, se colpe vi sono per la formulazione della norma non del tutto chiara, queste vanno attribuite prima di tutto all'Unione europea. In tema, si veda:

- A. Fari, *La nozione di rifiuto e sottoprodotto*, in AA.VV., *La gestione dei rifiuti* Commento al D.Lgs. n. 205/2010, a cura di F. Giampietro, Milano, 2011, 29 e segg.

(5) Si veda:

- L. Prati, *La nuova definizione di sottoprodotto ed il trattamento secondo la «normale pratica industriale»*, in www.lexambiente.it.

Si veda altresì:

- F. Giampietro, in AA.VV. *La gestione dei rifiuti*, op. cit. pagg. 1 e segg. in specie pag. 12 ove si sottolinea la funzione dei decreti ministeriali di natura tecnica per accrescere il coefficiente di certezza riconducibile agli art. 184 bis e 184 ter TUA.

(6) Si veda:

- Anile, *Rifiuti, sottoprodotti e Mps: commento ai nuovi articoli 184 bis e 184 ter*, in *Rifiutionline*, n. 180-181.

(7) Si veda:

- P. Giampietro, *Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l'art. 5 della Direttiva n. 2008/98/Ce*, in www.ambientediritto.it.

(8) Secondo questa opinione, la distinzione fra i trattamenti o operazioni «di recupero completo» - che determinano «la cessazione della qualifica del rifiuto» - e i «trattamenti preliminari» (o «minimali») si baserebbe sulla sentenza Corte giust. 15 giugno 2000, Arco. Come diciamo più avanti nel testo, la sentenza non si presta ad una simile lettura.

quelli che non posseggono tali caratteristiche, opina che siano ammessi sui residui (che aspirino ad essere qualificati come sottoprodotti) anche taluni «trattamenti minimali» come, per es. la cernita, la selezione, la vagliatura, l'essiccazione, raffinazione, i quali non farebbero perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede.

A giustificazione dell'opzione proposta, si è anche addotto che la legge 30 dicembre 2008, n. 205, conversione del D.L. 3 novembre 2008 n. 171, misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, dispone nell'art. 2 *bis*, comma 1, che

«Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

La norma avrebbe dunque considerato i **trattamenti di tipo meccanico-fisico** (quali la cernita e la frantumazione) e l'attività di **lavaggio, distillazione ed essiccazione compatibili** con il concetto di sottoprodotto.

L'argomento però non è decisivo. A parte il sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione di che trattasi (9), va osservato che la norma ha senza dubbio **natura eccezionale** e pertanto il suo contenuto non può essere trasferito automaticamente in altri settori.

Anche perché, quanto a dati normativi, si potrebbe fare leva, in senso contrario a quanto sopra indicato, sull'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 36/2003 (recepimento della direttiva sulle discariche del 26 aprile 1999, n. 31) che descrive il **trattamento** in questi termini:

«i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza».

Aggiungiamo che la nostra interpretazione trova il conforto della Corte di Giustizia che, nella sentenza 15 giugno 2000, ARCO (10) ha precisato i confini della nozione di **trasformazioni preliminari** sostenendo (par. 96) che

«Se un'operazione di recupero completo non priva necessariamente un oggetto della qualifica di rifiuto, ciò vale a maggior ragione per una **semplice operazione di cernita o di trattamento preliminare** di tali oggetti, come la trasformazione in trucioli di residui di legno impregnati di sostanze tossiche ovvero la riduzione dei trucioli in polvere di legno, che non depurando il legno delle sostanze tossiche che lo impregnano non

ha l'effetto di trasformare i detti oggetti in un prodotto analogo ad una materia prima, con le medesime caratteristiche e utilizzabile nelle stesse condizioni di tutela ambientale».

Per trattamento deve perciò intendersi il processo che realizza un **mutamento della struttura e della costituzione fisico-chimica della sostanza**. Di conseguenza, il residuo, per essere gestito come sottoprodotto, deve essere utilizzato **tal quale**, cioè deve essere **pronto per il nuovo impiego fin dalla sua origine**.

Da questo punto di vista, **anche le operazioni minimali**, come la cernita, la vagliatura, la frantumazione, la macinazione ecc., pur **non** intervenendo in modo radicale sull'identità merceologica della sostanza, modificano **comunque** il materiale per consentirne il suo inserimento in un nuovo ciclo produttivo.

Infatti, è palese che il risultato di una delle operazioni citate è un materiale che è **diverso**, perlomeno quanto a **composizione o consistenza**, rispetto al materiale di partenza. Con l'ulteriore considerazione che, se soltanto dopo questi **trattamenti minimali**, si ricavano materiali pronti per l'impiego in un nuovo ciclo produttivo, vuol dire che siamo in presenza di residui non utilizzabili **tal quali**.

Concetto di normale pratica industriale

In base alle considerazioni svolte sopra, il concetto sotteso alla locuzione normativa si illumina di altra luce.

Come è noto, i sottoprodotti si qualificano, nella loro assenza, per essere

«beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti» (11).

Note:

(9) Infatti, con ord. 13 gennaio 2011, n. 66/11, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti, sulla scorta del precedente costituito da Corte cost. 25 gennaio 2010, n. 28, *Foro it.*, 2010, I, 1109, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 183, 1° comma, lett. n), D.Lgs. 152/2006, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 2, legge n. 47/1985, nella parte in cui prevedeva:

«rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite...».

È stata eccepita l'illegittimità della norma del 2008, che ha introdotto una «presunzione assoluta» di appartenenza delle vinacce esauste alla categoria dei sottoprodotti, precludendo l'accertamento nel caso concreto della ricorrenza di tutti i requisiti richiesti affinché operi la deroga al regime ordinario. Va segnalato che la Corte cost. ha fissato la camera di consiglio per la discussione in data 21 settembre 2011.

(10) In cui si discuteva di una centrale elettrica che usava come combustibile residui di legna, forniti sotto forma di trucioli, provenienti dal settore edilizio, che, prima di essere utilizzati per generare energia elettrica, dovevano essere trasformati in polvere di legno.

(11) In questi precisi termini si veda:

- Corte giust. 18 aprile 2002, *Palin Granit*, *Foro it.*, 2002, IV, 576.

Si può dunque prospettare l'ipotesi in cui il sottoprodotto sia direttamente sfruttato - senza necessità di alcun tipo di trattamento preventivo - quale prodotto in un **processo di utilizzazione**, come prevede la lett. *b*) dell'art. 184 *bis*, che per l'appunto distingue tra processo di produzione o di utilizzazione, e l'ipotesi in cui il **sottoprodotto** presenti invece le **caratteristiche di una materia** prima **corrispondente** dal **punto di vista merceologico**, nel qual caso le operazioni consentite su di esso non possono che identificarsi in quelle stesse che l'impresa **normalmente** attua **sulla materia prima sostituita**.

In questa evenienza, anche tenendo presente la *ratio* di tutela dell'ambiente che ispira la normativa, non vi sono ragioni per ritenere che le operazioni effettuate sulla sostanza residuale costituiscano operazioni di recupero rilevanti agli effetti della normativa sui rifiuti.

In questo senso, quindi, non concordiamo del tutto con chi sostiene (12) che

«un processo di distillazione o raffinazione di una sostanza, così come la rifusione di uno scarto di produzione metallico, rientrano certamente nella **normale pratica industriale** a prescindere dal fatto che essi intervengano su un materiale **vergine** piuttosto che decadente da un altro processo industriale finalizzato alla produzione di un diverso bene primario».

Infatti, se in **astratto** si può ammettere che la **distillazione** o la **raffinazione** costituiscano attività riguardanti **tanto le materie prime cd. vergini** (13) **quanto le sostanze residuali, invece la rifusione** di uno scarto di produzione metallico è un'attività che non trova alcun riscontro in una pratica industriale avente ad oggetto una sostanza **non di scarto**.

Il profilo delicato perciò è accertare, analizzando l'intero ciclo industriale praticato nell'impresa in cui il residuo è destinato a confluire come sottoprodotto, **quali lavorazioni industriali si effettuino normalmente sulle materie prime** onde valutare se il residuo è sottoposto alle stesse operazioni. Se così non fosse, saremmo molto probabilmente in **presenza di trattamenti** (preventivi o preliminari) diretti a rendere **compatibili** gli scarti con i processi produttivi in cui devono essere utilizzati.

Concludendo, non vi è dubbio che, anche ricorrendo a questa **linea guida, residueranno margini di incertezza esiziali** per la retta applicazione della legge penale, **soprattutto sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività (art. 25 Cost.)**.

Inoltre, vi è il **rischio** che un'identificazione **eccessivamente ampliata** dei trattamenti cui possono essere sottoposti i sottoprodotti porti alla trasformazione di **ogni attività di recupero** di rifiuti in **un'operazione lecita** e, viceversa, che un'identificazione **eccessivamente re-**

strittiva porti al **congelamento** della **disciplina di favore** dettata dall'art. 184 *bis*.

Sarà troppo contare su un **intervento chiarificatore** del nostro legislatore?

Note:

(12) Si veda:

- L. Prati, *op. cit.*

(13) Basti dire che la distillazione rappresenta, ad esempio, la prima fase della raffinazione del petrolio greggio per purificare sostanze. Lo stesso dicasi per la raffinazione che è un processo utilizzato per purificare una sostanza chimica disponibile come risorsa naturale e già utilizzabile in tale stato, ma che è preferibile avere in forma più pura o migliore.

Il documento

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 29 aprile 2011, n. 16727**Svolgimento del processo**

Il Procuratore della Repubblica di Padova proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 22 settembre 2010 dal Tribunale di Padova quale giudice del riesame che, in accoglimento del ricorso proposto da S.E., annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio in data 7 agosto 2010, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Il sequestro era stato effettuato nell'ambito di attività di indagine concernente il reato di illecita gestione di rifiuti provenienti dalla demolizione di manufatti già destinati ad uffici amministrativi del presidio ospedaliero di (*omissis*) effettuata dalla Brenta Demolizioni srl, della quale l'indagato è legale rappresentante.

Deducendo la violazione di legge, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto che la convalida del sequestro fosse inficiata dalla totale carenza di motivazione mentre, al contrario, lo stesso provvedimento conteneva un legittimo rinvio *per relationem* alle dettagliate indicazioni formulate dalla polizia giudiziaria circa le attività di controllo espletate, le esigenze probatorie e gli elementi costitutivi del reato.

Rilevava, inoltre, un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato nella erronea qualificazione del materiale proveniente da demolizione come sottoprodotto.

Specificava, a tale proposito, che trattavasi di rifiuti, peraltro non sottoposti ad alcun trattamento diverso dall'adeguamento volumetrico e come tali qualificati nel FIR dallo stesso produttore mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94.

Mancavano pertanto i requisiti di legge tanto per la qualificazione degli stessi come sottoprodotto, non derivando da un processo direttamente destinato alla loro produzione, quanto per la classificazione come materie prime secondarie perché non sottoposti ad un preventivo trattamento di riutilizzo, riciclo o recupero.

Osservava, infine, che le indagini avevano evidenziato che i rifiuti venivano trasportati con false indicazioni, sui formulari, circa la destinazione finale in quanto la documentazione recava l'indicazione di un sito autorizzato in (OMISSIS), mentre i rifiuti venivano stoccati nella sede operativa della azienda in (OMISSIS), sito non autorizzato, per poi essere utilizzati come materie prime secondarie senza alcun preventivo trattamento.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In data 30 marzo 2011, la difesa dello S. depositava memoria con la quale si chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per quanto riguarda la totale mancanza di motivazione nella convalida del Pubblico Ministero, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, questi deve fornire il provvedimento con il quale dispone o convalida il sequestro di adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (sez. 6, n. 21736, 29 maggio 2008).

Con riferimento a tale motivazione si è ritenuto però sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito *ex art. 324 cod.proc.pen.*, comma 6 (sez. 3, n. 20769, 3 giugno 2010, citata anche dal ricorrente; sez. 2, n. 38603 18 ottobre 2007; sez. 5, n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. 5, n. 2108, 8 giugno 2000).

In definitiva, tranne nei casi in cui l'esigenza probatoria del *corpus delicti* sia in *re ipsa* (v. sez. 4, n. 8662, 3 marzo 2010, relativa ad un sequestro di stupefacenti) è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.

Tali principi, che il Collegio condivide, vanno pertanto riaffermati.

Nella fattispecie, risulta dagli atti che questa Corte è tenuta a consultare quando, come nel caso in esame, il ricorso

verte su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. SS. UU. N. 42792, 28 novembre 2001), che il provvedimento di convalida conteneva, come affermato in ricorso, un richiamo agli atti della polizia giudiziaria con la puntuale specificazione che gli stessi dovevano intendersi come parte integrante del provvedimento.

Tale indicazione era pertanto più che sufficiente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, per l'assolvimento dell'onere motivazionale che incombeva sul rappresentante dell'ufficio di Procura.

Altrettanto errato si palesa l'impugnato provvedimento in ordine alla qualificazione dei materiali sequestrati come sottoprodotti.

A prescindere dal fatto che detti materiali erano qualificati come rifiuti dallo stesso detentore, mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94 relativo a «rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03» e dalla evidente contraddizione in cui incorre il Tribunale nell'indicare dapprima tali materiali come sottoprodotti per poi affermare che «...il medesimo materiale destinato allo smaltimento veniva invece conferito presso altra sede della medesima ditta», va osservato che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti.

Invero, la disciplina relativa ai sottoprodotti vigente all'epoca del sequestro (la normativa di riferimento, come è noto, ha recentemente subito modifiche ad opera del D.Lgs. n. 205 del 2010) così li definiva (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p): «le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a).

I sottoprodotti, inoltre, dovevano soddisfare tutti i seguenti criteri requisiti e condizioni:

- dovevano essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego doveva essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e doveva avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- dovevano soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove erano destinati ad essere utilizzati;
- non dovevano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma dovevano possedere tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- dovevano avere un valore economico di mercato.

Inoltre, alla luce del tenore letterale della norma, la sussistenza delle condizioni indicate doveva essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimaneva soggetto alle disposizioni sui rifiuti (sez. 3, n. 47085, 19 dicembre 2008).

Ciò posto, deve rilevarsi che, come emerge chiaramente dalla disposizione in esame, quella dei sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe comunque su colui che l'invoca. Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte anche con riferimento ad altre discipline derogatorie in tema di rifiuti (v. ad es. sez. 3, n. 9794, 8 marzo 2007; sez. 3, n. 37280, 1 ottobre 2008; sez. 3, n. 35138, 10 settembre 2009 in tema di terre e rocce da scavo; sez. 3, n. 15680, 23 aprile 2010; sez. 3, n. 21587, 17 marzo 2004; sez. 3, n. 30647, 15 giugno 2004 in materia di deposito temporaneo) che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi.

Nella fattispecie, nessuna indicazione in tal senso risultava fornita dall'indagato ed, anzi, gli elementi risultanti dal tenore del provvedimento impugnato depongono per una oggettiva qualificazione del materiale come rifiuto.

Va peraltro osservato che, in ogni caso, che anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 205 del 2010 i termini della questione non sarebbero mutati, difettando comunque la sussistenza contestuale dei requisiti richiesti dalla norma e la prova da parte di chi invoca l'applicazione della disciplina di favore.

Correttamente il Pubblico Ministero ricorrente ha poi escluso che i materiali sequestrati possano qualificarsi come materie prime secondarie.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 181 *bis* che disciplinava materie, sostanze e prodotti secondari, stabiliva che tali materie non rientravano nella categoria dei rifiuti a condizione che rispettassero determinati criteri, requisiti e condizioni:

- dovevano essere prodotte da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre dovevano essere individuate;
- dovevano essere individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producevano, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio;
- dovevano essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di

danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

– dovevano avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Pare superfluo osservare che, anche in questo caso, tutti i requisiti appena indicati dovevano coesistere e che, nella fattispecie, manca qualsiasi elemento che possa farli ritenere sussistenti.

In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei reflui in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere accolto con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

- Omissis -

RIVISTA

Diritto Ambientale

Alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011

Stefano Maglia

Il edizione, Anno 2011, pag. 328, € 34,00

Il volume, **aggiornato alla luce delle recenti modifiche al TU Ambiente, del D.Lgs. 205/2010 sui rifiuti, il T.U. Sistri e in genere di tutte le novità 2011**, affronta tutte le tematiche ambientali con un taglio giuridico-operativo, al tempo stesso rigoroso ma anche di facile comprensione per i "non giuristi". Il volume costituisce non solo un indispensabile **strumento per tutti gli operatori del settore ambientale** ma anche un completo ed organico manuale per corsi di formazione ed universitari di diritto ambientale.

Contenuti:

Il volume è diviso in tre Parti:

- 1) la Prima Parte è dedicata all'analisi dei principi generali (istituti, soggetti, competenze), e spazia dal concetto di ambiente, alle fonti del diritto ambientale; agli illeciti ambientali e responsabilità, alla vigilanza e accertamenti;
- 2) la Seconda Parte è riservata all'analisi sistematica delle singole discipline settoriali contenute nel Testo Unico Ambientale: Via e Vas, IPPC, Gestione delle acque e difesa del suolo, Gestione dei rifiuti; Bonifica di siti contaminati, Danno ambientale; Inquinamento atmosferico;
- 3) la Terza Parte è infine dedicata all'analisi delle discipline settoriali previste dalla disciplina complementare: Inquinamento acustico, Inquinamento elettromagnetico, Edilizia e urbanistica, Beni culturali e del paesaggio, Aree protette, Protezione della fauna, Ogm, Energia, ADR, Reach e rischi di incidenti rilevanti, Strumenti volontari di gestione ambientale, Informazione ambientale.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa/Indicitalia di zona**
- **www.shopwki.it**
- **Ufficio Vendite Dirette Indicitalia**
(tel. 06.51961111 - fax 06.51961145)

